



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 13/9 DEL 8.4.2014

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per il progetto di “Rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di una cava di argilla in località Pianu ‘e Trobas, Sant’Ausanna e Nigoleddu nel comune di Sassari”. Soggetto proponente: Sarda Laterizi S.p.A..

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Sarda Laterizi S.p.A. ha presentato a dicembre 2012, e regolarizzato a marzo 2013, l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa all'intervento denominato “Rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di una cava di argilla in località "Pianu ‘e Trobas, Sant’Ausanna e Nigoleddu" nel Comune di Sassari” ascrivibile al punto Punto 18) "Cave, e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari" dell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012.

Il progetto prevede l'estrazione di argille da quattro differenti siti estrattivi, per un volume complessivo di 800.000 m³ da estrarre in 10 anni, destinate interamente alla produzione di laterizi nello stabilimento della Sarda Laterizi S.p.A., ubicato nella zona industriale di Porto Torres, e la riduzione della superficie complessiva di cava da 75 a circa 45 ettari, come rappresentato nelle tavole progettuali allegata all'istanza di VIA.

Sulla base delle esigenze di produzione indicate dalla Società i volumi annui previsti estraibili da ciascun sito sono i seguenti:

- Sito A - Sant’Ausanna (13,5 ettari): 16.000 m³/anno;
- Sito B/C1 - Pianu ‘e Trobas (20,6 ettari): 40.000 m³/anno;
- Sito C2 - Pianu ‘e Trobas (4,2 ettari): 16.000 m³/anno;
- Sito D - Nigoleddu (7,3 ettari): 8.000 m³/anno.

Il metodo di coltivazione previsto è a gradoni discendenti di altezza massima pari a 5 metri, pedata 10 metri e angolo di scarpata non superiore a 30 gradi, in accordo con le valutazioni geotecniche effettuate.

Il progetto prevede il recupero contestuale delle aree via via dismesse, finalizzato al reinserimento dei siti nel contesto esistente, caratterizzato da un uso prevalentemente agricolo e a pascolo.



In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 18 marzo 2013, in seguito alla regolarizzazione dell'istanza con il completamento della documentazione e il riscontro delle pubblicazioni di rito, a seguito delle quali non sono pervenute osservazioni.

In data 16 aprile 2013 si è tenuta a Sassari la presentazione pubblica dello Studio di impatto ambientale e del progetto, che non ha visto la partecipazione di pubblico.

In data 31 maggio 2013 si è svolta la conferenza istruttoria, alla quale ha partecipato, oltre ai rappresentanti della società proponente e ai funzionari del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, il Comune di Sassari. Nel corso della conferenza è stata data lettura delle comunicazioni pervenute da parte del Servizio Geologia di Base e Applicata dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) - prot. n. 14165 del 29.5.2013, e della Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS) - prot. n. 4820 del 29.5.2013. Successivamente sono pervenute comunicazioni da parte del Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi idrici e Gestione delle Siccità dell'ADIS (prot. n. 4932 del 31.5.2013) e del Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Sassari dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica (prot. n. 27715 del 31.5.2013).

A seguito della conferenza, con nota prot. n. 17568 dell'1.8.2013, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni, che la Società ha consegnato a novembre 2013.

L'Assessore riferisce, quindi, che il Servizio SAVI, tenuto conto di quanto emerso in sede di conferenza istruttoria, della documentazione depositata, come integrata a novembre 2013 e delle comunicazioni degli Enti coinvolti, preso atto della nota prot. n. 13253 del 20.3.2014 del Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Sassari per la quale "in riferimento alle criticità sollevate con nota prot. n. 27715 del 31.5.2013, (...) vista la nuova relazione paesaggistica integrata e i nuovi elaborati progettuali nei quali vengono chiariti sia la destinazione d'uso post risanamento che le problematiche derivanti dal deflusso delle acque meteoriche che saranno opportunamente convogliate in un canale naturale esistente a sud dell'area, comunica che le criticità precedentemente rilevate possono considerarsi risolte", considerato che la documentazione risulta adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto di coltivazione e recupero, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, e delle relative misure di mitigazione, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:



1. la superficie di cava da autorizzare dovrà essere quella rappresentata nelle tavole del progetto allegato all'istanza di VIA che, per i comparti A, B/C1 e D corrisponde alle superfici indicate come "Area di cava residua";
2. in riferimento alla conformità dell'intervento proposto con la pianificazione urbanistica comunale, come evidenziato dal comune di Sassari, l'attività di cava non dovrà interferire né con le aree interessate da pericolosità idraulica né con il bene storico culturale denominato "Fortini della 2^a Guerra mondiale di Scala Erre" individuato nel PUC con n. Id 95059819 e normato secondo la scheda contenuta nel "Catalogo dei beni Paesaggistici architettonici e identitari" Tav. 6.2.3c.;
3. in riferimento alle attività previste in progetto:
 - a. prima dell'inizio dell'attività estrattiva si dovrà provvedere alla bonifica delle aree estrattive, rimuovendo i rifiuti accumulati durante l'interruzione dell'attività di coltivazione; lo smaltimento dei rifiuti prodotti/raccolti, nonché la verifica dell'idoneità al loro riutilizzo ai fini del recupero, dovrà avvenire nel rispetto della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - b. all'interno delle aree di cava è vietato il deposito di qualsiasi tipologia di rifiuto; l'impiego degli scarti di laterizi prodotti nello stabilimento della Società dovrà essere conforme alle operazioni autorizzate in sede di autorizzazione integrata ambientale (AIA) che, come si evince dal relativo provvedimento n. 3 del 16.7.2010 allegato alla documentazione integrativa, non prevedono l'uso o il deposito di questi materiali tal quali;
 - c. contestualmente alla ripresa dell'attività estrattiva dovranno essere immediatamente intrapresi, e puntualmente riportati nel cronoprogramma delle attività, i previsti interventi di:
 - c.1 mascheramento visivo tramite l'impianto di vegetazione arborea e arbustiva lungo il perimetro dei siti estrattivi, utilizzando specie autoctone coerenti con il contesto ecologico e le associazioni vegetali potenziali del sito;
 - c.2 recupero delle aree dismesse individuate nei siti A, B/C1 e C2; i vecchi fronti di coltivazione dovranno essere rimodellati rispettando le indicazioni dello studio geotecnico realizzato in fase di prima progettazione e richiamato nello studio di impatto ambientale (SIA), con particolare riferimento all'angolo delle scarpate, che dovrà essere riportato possibilmente entro valori non superiori a 30 gradi;
 - d. tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) eventualmente destinate a scarico in ambiente, dovranno essere sottoposte a trattamento al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico in funzione dei recettori finali; le eventuali relative opere di raccolta, trattamento e scarico dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto dalla



Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 - Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi";

4. in fase di preparazione delle aree di scavo:
 - a. gli eventuali esemplari vegetali autoctoni di qualsiasi specie arbustiva e arborea presenti in buono stato fitosanitario, dovranno essere possibilmente preservati o espantati con tecnica che ne garantisca il successivo attecchimento, e messi a dimora nelle aree soggette a recupero;
 - b. preliminarmente alla fase di coltivazione e allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale e gli sterili dovranno essere asportati avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi;
 - c. dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
5. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
 - a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
 - b. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che prevedano lo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - c. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose, ricorrendo alla bagnatura delle superfici ed evitando lo spargimento degli sfridi di produzione dei laterizi;
6. in riferimento agli interventi di recupero:
 - a. il recupero dei luoghi dovrà essere realizzato contestualmente al procedere dell'attività estrattiva, come previsto in progetto, indipendentemente dalla risposta del giacimento; in caso di scavi a vuoto, ossia di mancato riscontro locale delle previsioni progettuali sull'effettiva presenza di materiale industrialmente idoneo, questi dovranno essere



- immediatamente ricoperti con lo stesso materiale rimosso, e le relative aree dovranno essere rimodellate e armonizzate con quelle circostanti;
- b. sin dalla fase estrattiva, ai fronti di coltivazione dovrà essere conferita una conformazione idonea alla realizzazione dei successivi interventi di recupero, tenendo conto delle indicazioni scaturite dalle verifiche geotecniche;
 - c. i materiali temporaneamente stoccati in prossimità delle aree di scavo, dovranno essere reimpiegati per la ricostituzione del suolo, preferibilmente entro sei mesi, come indicato nel quadro progettuale dello SIA, evitandone l'abbandono e/o la commistione con scarti di laterizi o altri materiali che ne potrebbero compromettere il riutilizzo ai fini del recupero;
 - d. nella ricostituzione del suolo, il materiale eventualmente reperito all'esterno per integrare i quantitativi disponibili in loco, dovrà essere idoneo alle finalità del recupero e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'eventuale arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi alle norme vigenti;
 - e. gli interventi di rinverdimento dovranno essere realizzati con le modalità e il sesto di impianto indicate nel Computo metrico delle opere di ripristino di cui al capitolo 11 dello SIA; le superfici non interessate dalla piantumazione di specie arbustive dovranno essere inerbite mediante semina; dovranno essere utilizzate esclusivamente specie arbustive ed erbacce autoctone certificate, coerenti con il contesto ecologico e con le associazioni vegetali potenziali del sito;
 - f. in fase di pre-affrancamento delle piantine dovranno essere assicurate tutte le necessarie cure colturali, compreso il risarcimento degli esemplari non attecchiti, fino al raggiungimento degli obiettivi del recupero;
 - g. su tutte le aree rinaturalizzate dovrà essere evitato il pascolamento, per almeno due anni e, comunque, sino a completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;
 - h. le attività di inerbimento e piantumazione del sito dovranno essere affiancate da personale esperto in materie agronomiche e forestali, in accordo con il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari;
7. il cronoprogramma riportante la descrizione di tutte le attività previste in fase di preparazione delle aree, di coltivazione e di recupero ambientale, secondo la successione cronologica indicata negli elaborati progettuali, dovrà essere aggiornato alle presenti prescrizioni;
 8. in riferimento al piano di monitoraggio delle componenti e degli effetti ambientali, l'analisi delle acque accumulate nei bacini di raccolta all'interno delle aree estrattive dovrà essere effettuata



con periodicità semestrale, come proposto dal Servizio di Geologia di Base e Applicata dell'ARPAS; eventuali ulteriori indicazioni relative alle modalità e alla periodicità delle misurazioni degli altri parametri da assoggettare a controllo, potranno essere fornite dal competente Dipartimento provinciale di Sassari dell'ARPAS;

9. al fine di consentire il riscontro periodico delle previsioni progettuali, sia in termini di sfruttamento del giacimento che di recupero ambientale, nonché dell'applicazione delle presenti prescrizioni e delle misure di mitigazione, con periodicità triennale la Società proponente dovrà trasmettere, al Servizio SAVI e agli Enti competenti per il controllo, una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie, sezioni e dati, attestante lo stato dei luoghi, l'avanzamento dei lavori di coltivazione, anche in termini di volumi estratti e volumi residui, e di recupero ambientale; alla relazione dovranno essere inoltre allegati i risultati del monitoraggio di cui al punto 8;
10. il Proponente, preliminarmente all'autorizzazione, dovrà trasmettere al Servizio SAVI e agli Enti competenti l'elaborato attestante il recepimento della prescrizione di cui al punto 7.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto e dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, dell'intervento denominato "Rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione di una cava di argilla in località "Pianu 'e Trobas, Sant'Ausanna e Nigoleddu" nel Comune di Sassari", ubicata nell'omonima località in comune di Sassari, proposto dalla Società Sarda Laterizi S.p.A., a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, l'ARPAS, la Provincia di Sassari e il Comune di Sassari;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, è pari a dieci anni dalla pubblicazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del Proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/9

DEL 8.4.2014

rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio SAVI la necessità di una nuova procedura.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Francesco Pigliaru